

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1466 DELLA COMMISSIONE**del 11 agosto 2017****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari del Kosovo ***

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo *, dall'altro ⁽²⁾ (di seguito «ASA») è stato firmato il 27 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (2) Il protocollo II dell'ASA stabilisce il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche ivi menzionati e reca, nell'allegato I, un accordo sulle concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini originari del Kosovo. Tale accordo si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio ⁽³⁾ prevede un contingente tariffario annuo per l'importazione di taluni prodotti originari del territorio doganale del Kosovo. A seguito dell'entrata in vigore dell'ASA, tali misure commerciali autonome sono modificate dal regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione ⁽⁴⁾. In particolare, non sono più applicabili contingenti tariffari specifici per i vini originari del Kosovo nell'ambito del regime autonomo di cui al regolamento (CE) n. 1215/2009, in quanto le concessioni in questione sono state incluse nel regime istituito dall'ASA.
- (4) Conformemente al protocollo II, allegato I, dell'ASA, le importazioni nell'Unione di vini originari del Kosovo sono soggette a contingenti cui si applica un'esenzione totale dai dazi all'importazione. Tali contingenti constano di 40 000 hl di vini di uve fresche dei codici NC ex 2204 21 ed ex 2204 29 e di 10 000 hl di vini spumanti di qualità e vini di uve fresche dei codici NC ex 2204 10 ed ex 2204 21. Poiché il protocollo si applica dal 1° aprile 2016, i volumi dei nuovi contingenti tariffari sono calcolati per il 2016 proporzionalmente ai volumi annui di base specificati nel protocollo stesso.
- (5) Al fine di attuare nell'Unione i contingenti tariffari di cui al protocollo II, allegato I, dell'ASA, è necessario aprire contingenti tariffari per il 2016 e per gli anni successivi sulla base dei quantitativi assegnati nell'ambito dell'ASA, specificando le condizioni per la loro accettazione. Dal volume del contingente tariffario è detratto il quantitativo importato nel 2016 e nel 2017 nell'ambito del contingente tariffario 09.1560, per tenere conto delle importazioni nell'Unione di vini kosovari nell'ambito delle misure commerciali autonome istituite dal regolamento (CE) n. 1215/2009.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁵⁾ ha definito le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.
- (7) Poiché il protocollo II dell'ASA si applica a decorrere dal 1° aprile 2016, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 71 del 16.3.2016, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GUL 328 del 15.12.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo * a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

